REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 387/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto presentato sotto forma di capsule di gelatina, confezionate per la vendita al minuto. Ogni capsula contiene i seguenti ingredienti: — corteccia in polvere di unghia di gatto (*Uncaria tomentosa*) 500 mg — palmitato di ascorbile 57 mg — cellulosa microcristallina 79 mg — farina di riso 17 mg — silice 32 mg Il prodotto ha un tenore approssimativo di amido o fecola/glucosio, in peso, del 17 %. L'etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano.	2106 90 98	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera a), del capitolo 30, della nota complementare 1 del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Poiché la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute nel prodotto non è indicata sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso, le condizioni di cui alla nota complementare 1 del capitolo 30 non sono soddisfatte. È pertanto esclusa la classificazione come medicamento alla voce 3004. Il prodotto consiste in una preparazione alimentare presentata sotto forma di capsule. L'involucro costituisce un elemento che, congiuntamente al contenuto, determina la destinazione ed il carattere del prodotto (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08, «Swiss Caps», Racc. 2009, pag. I-11991, punti 29 e 32). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 98 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106, punto 16).